La legge per la tutela delle minoranze linguistiche
A proposito degli Atti di un Convegno

Raffaele Pinto
Universitat de Barcelona

Abstract

La legge 482/1999 sulle minoranze linguistiche crea le condizioni per un radicale mutamento della cultura linguistica italiana, non solo nelle aree geografiche direttamente interessate dal provvedimento ma anche nel resto del paese, dove la secolare diglossia lingua/dialetto potrebbe essere messa in discussione da una sensibilità linguistica più attenta alla realtà plurilingue italiana.

Parole chiave: minoranze linguistiche, italiano e dialetti.

Abstract

Law 482/1999 concerning linguistic minorities establishes the conditions for radical change within Italian linguistic culture, not only in the geographical area directly concerned by the provisions of this law, but also throughout the rest of the country, where the age-old language/dialect diglossia may be giving way to the discussion of a linguistic sensibility that is now more attentive to the plurilingual reality of Italy.

Key words: Linguistic minority, Italian and dialect.

I saggi che compongono il volume *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, Applicazioni, Prospettive* (numero monografico di *Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture*, a cura di Vincenzo Orioles), in cui sono raccolti gli Atti del Convegno di Studi tenuto a Udine nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2001, sono, nel loro assieme, una utilissima riflessione sulla legge 482/1999 e sul nuovo scenario che la sua applicazione viene a creare nella realtà linguistica italiana. D'accordo con la succinta sintesi svolta nella *Presentazione* da Vincenzo Orioles, curatore del libro, gli interventi sono stati raggruppati in 6 sezioni. La prima è dedicata agli interventi istituzionali, la seconda al contesto culturale all'interno del quale la legge 482 è maturata, la terza a temi centrali nel dibattito sulle minoranze linguistiche (come il concetto di identità, il problema della standardizzazione, l'idea di «cultura linguistica» soggiacente al testo della legge), la quarta a lingue specifiche (il friulano

VISIT…

— Raimondo Strassoldo e Giovanni Frau, lo sloveno — Emidio Sussi, il tedesco e il ladino — Augusto Carli, l'albanese — Francesco Altimari, il sardo — Giulio Paulis e Emilia Calaresu, il tabarchino — Fiorenzo Toso), la quinta a questioni ancora irrisolte (lingue minoritarie diffuse, le nuove minoranze degli immigrati, l'italiano in Croazia), la sesta ai documenti (indicazioni di carattere sociolinguistico che gli studiosi intervenuti al Convegno propongono all'attenzione di quanti sono coinvolti nella applicazione della legislazione sulle minoranze linguistiche e una riflessione sul ruolo dell'Università nella attuazione della legge 482).

Il nucleo politico della 482 (e delle successive leggi integrative e applicative) consiste, come è noto, nella tutela di alcune lingue diverse dall'italiano utilizzate nel territorio dello stato. Nel suo articolo 2, citato da Valeria Piergigli (*Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano*, p. 53), la legge

> impegna la repubblica alla tutela della lingua e cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La stessa studiosa osserva poi che

> in linea con un atteggiamento che non è mai venuto meno alla consapevolezza della opportunità di legare il tema della identità linguistica e culturale a quello del decentramento territoriale, l'art. 3 rende protagoniste le popolazioni e le istituzioni locali del procedimento di delimitazione degli ambiti territoriali cui applicare le misure di protezione. Tuttavia, diversamente dai precedenti progetti di legge, in luogo della autorità regionale è ora il consiglio provinciale il soggetto incaricato di provvedere a siffatta operazione, previo parere dei comuni interessati; inoltre, l'iniziativa popolare o di una minoranza consiliare ovvero — qualora nessuna delle indicate condizioni si verifichi — l'esito favorevole della consultazione della popolazione residente prescinde dal requisito della appartenenza individuale alla identità minoritaria, il cui rafforzamento risulta pertanto conseguente ad una scelta imputabile alla maturità e consapevolezza dei cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ospitano le minoranze linguistiche individuate dalla legge.

L'alto grado di discrezionalità che la legge attribuisce agli enti locali nella decisione relativa alla ascrizione del territorio alla lingua tutelata, viene inteso come rischio di strumentalizzazione politica dei benefici derivanti dalla legge stessa da Vincenzo Orioles (p. 21):

> Una volta soddisfatti i requisiti meramente formali delle delibere di «zonizzazione» assunte dalle Amministrazioni provinciali, non c'è nessun modo di precludere l'accesso alla tutela a comunità che per motivi populistici o anche solo opportunistici abbiano proclamato la loro appartenenza a uno dei dodici ceppi linguistici minoritari contemplati dalla legge.

Al riguardo, però, vale anche una considerazione di segno opposto, e cioè che gli enti locali divengono detentori di strumenti di politica linguistica che, investendo i processi primari della coscienza identitaria, li rendono per la prima volta protagonisti di scelte culturali di grande portata, che non potranno non influire sulla vita nazionale complessiva. Ed è senz'altro un arricchimento e un approfondimento della democrazia nel nostro paese il fatto che vengano mobilitate «la maturità e consapevolezza dei cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ospitano le minoranze linguistiche individuate dalla legge».

Benché arrivi in grande ritardo rispetto al dettato costituzionale, che prevede tale tutela nel suo aricolo 6, e nonostante alcune discutibili omissioni nella descrizione delle lingue da tutelare e nelle funzioni in cui tale tutela viene esplicitata, non c'è dubbio che la legge apre una epoca nuova nella cultura linguistica italiana, poiché mette al centro della attenzione dei cittadini e degli studiosi un problema che era stato sempre esorcizzato nel dibattito pubblico, e cioè il plurilinguismo costitutivo ed essenziale della società italiana. Come lucidamente osserva Fabrizio Cigolot (Assessore alla cultura della provincia di Udine, p. 28), la 482 significa

> il riconoscimento di una pluralità linguistica all'interno dello Stato italiano, in contrasto con la concezione risorgimentale che identificava nell'omogeneità culturale uno dei principali fattori di legittimità del processo di unificazione nazionale, e dunque di stabilità interna delle istituzioni (p. 27).

Al di là delle concrete iniziative di tutela, che in alcuni casi sono già in corso di attuazione, la nuova legislazione dà finalmente forma giuridica al principio per il quale fra le libertà individuali e collettive sancite dalla «Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo» deve essere inclusa anche la libertà di lingua (principio che la Unione Europea è venuta progressivamente assumendo nella sua legislazione):

> La libertà di manifestazione del pensiero e l'uguaglianza delle persone dipende in ultima analisi dalla possibilità di esercitare liberamente uno specifico patrimonio di tratti culturali e di prerogative naturali. In questo caso, il ricorso alla lingua materna è uno dei modi per garantire a chi fa parte di una minoranza linguistica la piena espressione delle proprie capacità intellettuali. Inoltre poiché l'uso di una lingua rappresenta un fattore di identificazione simbolica e di appartenenza al gruppo sociale, il diritto ad usare la propria lingua pertiene per sua natura ad una collettività riconoscibile oltre che al singolo (Leonardo Savoia, *Componenti ideologiche nel dibattito sulle leggi di tutela linguistica*, p. 86).

Leonardo Savoia insiste giustamente sul fatto che l'intervento legislativo deve essere il punto di partenza per una sensibilizzazione collettiva sulla realtà linguistica del paese che rappresenti un capovolgimento dello schema rinascimentale e risorgimentale basato sulla lingua unica rispetto alla quale tutte le altre (e nessun paese europeo ne ha tante, di diverse da quella ufficiale) sarebbero di rango e prestigio inferiore, e che consideri finalmente l'alterità lingui-

stica come ciò che essa è: elemento naturale e necessario del linguaggio, nella cui reale dinamica sociale il dialogo fra lingue diverse è tanto essenziale quanto lo è il dialogo interpersonale fra soggetti individuali (p. 86):

> È fondamentale che le leggi di tutela linguistica, come la 482, si inseriscano in un processo di progressiva sensibilizzazione della società, per cui la diversità linguistica sia percepita come un valore non solo all'interno dei sistemi legislativi, ma prima di tutto negli atteggiamenti e nella coscienza delle persone.

Il coro di resistenze ideologiche che tanto da destra quanto da sinistra l'approvazione della legge ha suscitato, mostra quanto sia difficile sradicare dalla mentalità degli italiani il pregiudizio relativo alla inferiorità (comunque intesa o motivata) delle lingue minoritarie. L'atteggiamento sospettoso, se non ostile, alla tutela di queste da parte di personalità di indubbio profilo progressista come Cesare Segre (p. 109-110) e Raffaele Simone (p. 110) rivela anzi che tale pregiudizio è sedimentato negli strati più profondi della cultura intellettuale italiana. Il carattere regressivo (cioè anacronisticamente autoritario) di tali pregiudizi è però evidente soprattutto in un argomento che spesso li accompagna: e cioè il fatto che gli sforzi destinati a tutelare le lingue altre dovrebbero essere indirizzati a diffondere la conoscenza dell'inglese. Si tratta in realtà di uno stesso atteggiamento di totalitarismo linguistico, che impone una lingua unica sia sul piano nazionale (l'italiano) che su quello internazionale (l'inglese), conculcando in un caso e nell'altro il diritto alla diversità e la sua tutela. È ancora Leonardo Savoia che denuncia con lucidità il perverso nesso ideologico-politico che lega i due atteggiamenti (p. 111):

> Non sembra un caso che le pressioni a favore dell'inglese presenti sui grandi quotidiani d'informazione come nelle prese di posizione di giornalisti e intellettuali, vadano d'accordo con la riforma della scuola del governo di destra che prevede «un primo contatto con l'inglese sin dal primo anno delle elementari» («Corriere della sera» del 30/7/2002), aderendo fra l'altro a una precisa esternazione del presidente del consiglio. In altre parole, le pressioni verso forme di globalizzazione linguistica sono complementari con l'opposizione al riconoscimento dei diritti di libertà, linguistici e più generalmente sociali, e in ultima analisi alla differenziazione culturale. In particolare nei sistemi democratici occidentali moderni hanno assunto un ruolo fondamentale nell'indirizzare le scelte politiche quelle che Chomsky chiama «entità legali collettivistiche». Secondo Chomsky le teorie elaborate a giustificazione delle «entità legali collettivistiche», come ad esempio le società transnazionali, si basano su presupposti di tipo fascista o bolscevico, visto che riconoscono a tali entità diritti superiori a quelli delle persone, e che esse sono insieme i controllori e gli strumenti dei governi e detengono un controllo reale sull'economia e sui sistemi informativi e dottrinari.

D'altra parte, come osserva R. Gusmani (*I perché di una posizione critica*, p. 118), già Tullio De Mauro aveva sostenuto che la politica linguistica con-

temporanea doveva compiere un radicale mutamento di prospettiva, mettendo al centro della propria azione non la lingua che i cittadini devono usare ma le lingue che essi vogliono usare:

> La questione non è più quella di decidere a tavolino quale lingua *debbono* parlare gli abitanti di un luogo per la salvezza della loro stirpe […] La domanda […] diventa: quale lingua o quali lingue *vogliono* parlare gli abitanti di un luogo? E dunque, più in concreto, quale è il reale, effettivo insieme-lingua in cui localmente si ritrovano e comunicano? E ci sono e, se sì, quali sono altri insieme-lingua che ritengono utili alla loro vita o che già effettivamente usano?[1]

È appunto alla luce di questa nuova prospettiva ideologica che emerge il significato profondamente democratico di quella mobilitazione degli enti locali a cui fa appello la legge, il cui difetto è semmai quello di conceprie restrittivamente l'ambito linguistico della sua applicazione, cioè di non generalizzare, come osserva Gusmani,

> le norme di tutela a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza, evitando con ciò discriminazioni scientificamente infondate (p. 118).

Il problema è quello della esclusione dalle norme di tutela innanzitutto di lingue sociologicamente affini a quelle previste dalla 482 (cioè il tabarchino, la lingua delle popolazioni zingare, o Rom, e il galloitalico parlato in Sicilia). Ma poi anche delle lingue regionali (o dialetti), che solo per una artificiale convenzione nominalista possono essere distinte dalle lingue minoritarie, trattandosi di sistemi paralleli all'italiano e forniti di ininterrotta tradizione sia scritta che parlata. Chi vorrà negare al veneziano o al napoletano un valore simbolicamente identitario, sul piano soggettivo e collettivo, comparabile non solo con le lingue minoritarie ma anche con la stessa lingua nazionale? L'argomento della loro non utilizzazione scolastica, che si adduce spesso, come marchio di inferiorità, per teorizzare il rango subordinato dei dialetti, deve essere rovesciato nel controargomento della necessità della loro utilizzazione nelle scuole e nelle università, poiché è il sistema educativo che deve adattarsi alla cultura linguistica delle cittadinanze, e non viceversa (una volta ammesso, con Tullio de Mauro, il diritto soggettivo dei cittadini a decidere quali lingue usare ed imparare). Del resto, la reazione a catena delle rivendicazioni linguistiche locali messa in moto dalla 482 è già iniziata (con la richiesta di estensione delle norme di tutela ai dialetti), e, come insegna l'esperienza di altri paesi europei, per esempio la Spagna, si tratta di un processo irreversibile, nei confronti del quale gli intellettuali e gli operatori scolastici dovranno rassegnarsi stando a guardare, se non vogliono partecipare attivamente al suo svolgimento.

1. T. De Mauro, *L'Italia delle Italie*, Roma, 1987, p. 34.